



REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 402 del 29.06.1979, successivamente modificato e integrato con delibera del consiglio comunale n. 657 del 16.11.1979 e n. 60 del 14.03.1984.

REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 402 DEL 29.06.1979, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 657 DEL 16.11.1979 E N. 60 DEL 14.03.1984.

ART. 1

Il presente regolamento fa riferimento alla legge regionale 19 dicembre 1978 n. 78 sulle "Norme per l'istituzione e il funzionamento delle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale.

ART. 2

La biblioteca civica è istituita per:

- a) la salvaguardia del patrimonio culturale ivi custodito, la valorizzazione e l'incremento del materiale bibliografico;
- b) promuovere e sostenere le iniziative di carattere culturale aventi lo scopo di contribuire allo sviluppo dell'educazione democratica e della formazione intellettuale e civile della popolazione, siano esse conferenze, dibattiti, presentazione libri;
- c) diffondere la conoscenza delle tradizioni locali.

ART. 3

La gestione della biblioteca è affidata al Consiglio di biblioteca e al bibliotecario direttore. Tale Consiglio è composto dal bibliotecario-direttore, da tre rappresentanti del Consiglio Comunale (facendo salva la rappresentanza della minoranza), da un rappresentante dei circoli didattici, da un rappresentante dei consigli di quartiere, da un rappresentante del Consiglio di Zona Sindacale, da un rappresentante del personale della biblioteca, da un rappresentante dei circoli culturali, cine-club, associazioni del tempo libero e da un rappresentante eletto dagli utenti della biblioteca.

È compito del Consiglio di biblioteca proporre al Consiglio Comunale gli indirizzi di politica culturale dell'istituzione e dei programmi di attività, i criteri per l'utilizzazione dei contributi regionali e per la scelta dei materiali, fare proposte sugli orari di apertura al pubblico e la scelta dei libri da acquistare, dare pareri su eventuali problemi sorti nella conduzione del servizio e proporre al Consiglio Comunale eventuali soluzioni.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio di biblioteca presenta al Consiglio Comunale, per la discussione e l'approvazione, una relazione sull'attività svolta e su quella da svolgere nell'anno successivo.

ART.4

La biblioteca deve istituire dove sia possibile posti prestito, alimentati dalla biblioteca centrale, facendo riferimento in particolare alla realtà dei quartieri e delle fabbriche, avvalendosi, dove si verifichi la possibilità, della collaborazione di personale volontario.

ART. 5

Il personale comunale della biblioteca è previsto nella pianta organica allegata al regolamento organico del personale comunale, secondo requisiti e modalità di cui alla legge regionale n. 78 del 19.12.1978.

ART. 6

La biblioteca civica ha sede nei locali messi a disposizione a tale scopo dall'Amministrazione Comunale. Il patrimonio della stessa è costituito da: libri, mobili di arredamento, scaffali, schedari e tutto quanto fa parte della biblioteca.

ART. 7

Tutto il materiale librario che entra in biblioteca viene collezionato, iscritto e catalogato da parte del personale addetto.

ART. 8

La consultazione del materiale librario della biblioteca da parte degli utenti avviene nei giorni e nelle ore stabilite ed è totalmente gratuita.

ART. 9

Il prestito dei libri è gratuito ed è concesso a chiunque purché in possesso di tessera di riconoscimento personale. Il lettore che dia false generalità è escluso dall'uso della biblioteca.

ART. 10

Al lettore, che benché sollecitato, non restituisca i libri presi in prestito, l'Amministrazione Comunale, su denuncia della biblioteca, provvederà a far pervenire l'ingiunzione di restituzione dei libri, entro il termine di 10 giorni, o di pagamento del prezzo corrente.

ART. 11

Gli aventi diritto al prestito hanno l'obbligo di comunicare al personale della biblioteca ogni mutamento di abitazione o recapito.

ART. 12

Chi smarrisce o deteriora un libro è tenuto a riacquistare il medesimo o a restaurarlo se è possibile.

ART. 13

Chiunque acceda alle sale di lettura con borse o libri personali deve farlo presente al personale incaricato sia all'entrata che all'uscita della biblioteca, permettendo gli eventuali controlli.

ART. 14

È penalmente e civilmente responsabile chi danneggi o asporti libri o materiale della biblioteca.

ART. 15

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno immediatamente successivo a quello dell'approvazione del Consiglio Comunale.